CAMERA DEI DEPUTATI N. 248-A

RELAZIONE DELLA III E V COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - DIFESA)

(RELATORI **LEONE** E **CARIGNANI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

COL MINISTRO *AD INTERIM* DELL'AFRICA ITALIANA
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GRASSI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

nella seduta del 18 dicembre 1948

Riordinamento del Tribunale supremo militare

Presentato alla Presidenza il 26 maggio 1950

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sul disegno di legge in esame presentato dal Governo, in esecuzione della norma VI delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione, si sono in seno alle Commissioni delineate tre tendenze: la prima, concretata nell'ordine del giorno Codacci-Pisanelli, secondo la quale il disegno sarebbe incostituzionale perché, in linea pregiudiziale, non avrebbe rispettato il termine di un anno predisposto dalla citata norma VI per l'attuazione del riordinamento del Tribunale supremo militare, e, nel merito, non rispecchierebbe la vera essenza delle norme della Costituzione sulla giurisdizione militare in generale e sulle funzioni del Tribunale supremo in particolare; la seconda, concretata nell'ordine del giorno Azzi, orientata verso l'accettazione del disegno di legge presentato dal Governo; la terza, concretata nell'ordine del giorno Leone,

sul quale si è costituita la maggioranza delle due Commissioni, orientate nel senso di accettare i criteri ispiratori del disegno di legge per quanto concerne il riordinamento del Tribunale supremo militare in giudice di appello, aggiungendo però l'istituzione di una sezione specializzata della Corte di cassazione per i ricorsi provenienti dalla giurisdizione militare.

I. — La prima obiezione di incostituzionalità del presente disegno di legge si concreta nella seguente affermazione: poiché la norma finale VI della Costituzione prevedeva il termine di un anno per attuare il riordinamento del Tribunale supremo militare, il decorso del predetto termine preclude la possibilità di una legge ordinaria in tale materia ed impone la procedura della legge costituzionale.

Tale tesi non può essere accettata sia perché il termine indicato nella norma VI delle disposizioni finali non è di carattere vincolante, ma semplicemente programmatico; sia perché esso, per quanto poteva essere rispettato, è stato osservato, avendo il Governo entro l'anno dall'entrata in vigore della Costituzione presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge, mentre il ritardo, per quanto giustificato, da parte degli organi del potere legislativo non può produrre conseguenze di carattere costituzionale; sia perché, infine, l'inosservanza di un termine posto dalla Costituzione per lo adeguamento alle sue norme della legislazione ordinaria non può essere mai considerato di tale natura da importare mutamento nella procedura di formazione della legge.

II. — La seconda obiezione di incostituzionalità investe la essenza del disegno di legge. Si sostiene dai sostenitori di tale obiezione che la norma finale VI della Costituzione non può significare trasformazione del Tribunale supremo militare in giudice di appello; e che, pertanto, questo organo giurisdizionale dovrebbe mantenere la sua attuale struttura e le sue funzioni (giudice di sola legalità o di diritto), mentre alla Corte di cassazione spetterebbe un secondo riesame della causa in diritto, attuabile mediante l'istituto del ricorso straordinario.

L'armonico esame delle norme della Costituzione, però, non consente di accogliere tale tesi.

L'articolo 103, ultimo comma, nel mantenere come unico giudice speciale in materia penale i tribunali militari, ne delimita la competenza ai reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

Naturalmente, se non esistesse alcuna altra norma relativa alla organizzazione delle giurisdizioni speciali, non si potrebbe dubitare del mantenimento dell'attuale giurisdizione militare per quanto concerne non solo i tribunali di prima istanza, bensì il Tribunale supremo militare. Senonché, il secondo comma dell'articolo 111, nel prevedere l'impugnabilità in Cassazione di tutte le sentenze degli organi giurisdizionali ordinari e speciali, ha prodotto una grave ferita nel tessuto delle giurisdizioni speciali, sia di quelle destinate a scomparire entro i cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione sia di quelle che (come la giurisdizione militare) sono destinate a sopravvivere sia pure in limiti più ristretti.

La norma del secondo comma dell'articolo 111 è di chiaro contenuto, in quanto riconduce all'unico vertice, costituito dalla Corte di cassazione, tutte le giurisdizioni speciali, concedendo l'impugnazione per le sentenze di qualsiasi giudice ordinario o speciale per violazione di legge. Se qualche dubbio, tuttavia, sussistesse, basterebbe, a superarlo, osservare sotto il profilo interpretativo che la Costituzione, allorché ha voluto prevedere delle eccezioni alla regola dell'impugnabilità in Cassazione di tutte le sentenze di giudici ordinari o speciali, le ha espressamente previste (come per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra e per le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, per le quali ultime il ricorso è consentito solo per motivi inerenti alla giurisdizione); e sotto il profilo dei lavori preparatori che in seno alla Costituente il problema fu oggetto di accese discussioni, avendo in quella sede l'onorevole Mortati proposto un emendamento secondo il quale il ricorso per Cassazione era sempre ammesso, ma solo contro le sentenze degli organi giurisdizionali ordinari, emendamento che la Costituente respinse, approvando invece l'emendamento Leone, che, anche secondo la spiegazione datane dal proponente, intendeva riferirsi pure alle sentenze dei tribunali militari (Cfr. *Atti della Costituente*, pag. 2561 e segg.).

Non può, pertanto, giustificarsi alcuna obiezione, e nemmeno un dubbio, contro la necessità di riportare sotto la previsione dello articolo 111 della Costituzione la giurisdizione militare.

Ed è, infatti, a tale operazione d'inquadramento della giurisdizione militare nella norma dell'articolo 111 della Costituzione che si ispira la norma finale VI, la quale non solo prescrive l'obbligo, entro l'anno dell'entrata

in vigore della Costituzione, di riordinare il Tribunale supremo militare, bensì tale riordinamento si collega proprio all'articolo 111.

Anche per quanto concerne la disposizione finale VI nessun dubbio può legittimamente prospettarsi; ma, se si volesse per un eccesso di scrupolo interpretativo risalire ai lavori preparatori, risulterebbe ancor più avvalorata l'interpretazione accolta dalla maggioranza della Commissione, già per altro chiarissima. L'onorevole Ruini, in veste di Presidente della Commissione dei 75, nella seduta del 5 dicembre 1947 (Cfr. *Atti della Costituente*, pag. 2887), sintetizzando la discussione sui vari emendamenti relativi al riordinamento del Tribunale supremo militare, fece la seguente dichiarazione: « Tutti gli emendamenti che sono stati presentati a questa disposizione sono una conseguenza logica di ciò che l'Assemblea ha già deliberato prima. E cioè la trasformazione delle giurisdizioni speciali in sezioni specializzate degli organi giudiziari ordinari, salvo la conservazione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti come organi di giurisdizione. Ha pure conservati i Tribunali militari cercando di precisarne le funzioni, e deferendo alla Cassazione il ricorso per violazione di legge contro le loro decisioni. Ciò implica, come ho dichiarato durante la discussione, rispondendo all'amico Gasparotto, che si dovrà riordinare il Tribunale supremo, il quale resterà quale giudice di secondo grado, di legittimità come di merito, e dopo di esso si avrà come terzo grado, per le violazioni di legge, la Cassazione.

Io pregherei di attenerci al testo della Commissione, salvo a perfezionare la forma in sede di coordinamento ».

Resta, con ciò, esclusa anche la tesi del ricorso straordinario in Cassazione avverso le decisioni del Tribunale supremo militare: istituto, che, per effetto dell'articolo 111 della Costituzione, è destinato a scomparire dall'ambito del codice di procedura penale. Senza osservare che sarebbe assurdo un ordinamento processuale organizzato con un solo grado di merito e due gradi di controllo in diritto.

III. — Avendo rimosso le obiezioni formulate dalla minoranza contro il riordinamento del Tribunale supremo militare in giudice di appello, la Commissione si è prospettato il problema della organizzazione di un tale organo e della disciplina processuale dei giudizi di competenza del medesimo.

A) Per il primo punto, è parso inevitabile, data la trasformazione del Tribunale supremo in giudice di appello, organizzare l'organo su altre basi, sovratutto mediante l'esclusione della partecipazione dei consiglieri di Cassazione che, trattandosi di un giudizio di merito, non si spiegherebbe più. E, pertanto, dovendosi modellare il Tribunale supremo in maniera non molto difforme dal Tribunale militare di prima istanza, è stato ritenuto che il Tribunale supremo debba essere composto di 3 giudici militari (compreso il presidente) e da due magistrati militari, uno dei quali avrà la funzione di relatore.

Sempre in tema di organizzazione del Tribunale supremo militare, è apparso indispensabile stabilire che esso si snoda in più sezioni allo scopo sia di rendere possibile lo smistamento del ponderoso lavoro giudiziario, sia di permettere il giudizio di rinvio dopo annullamento della Cassazione, sia infine di accostare, nel miglior modo possibile, l'amministrazione della giustizia al luogo del reato, alla residenza delle parti e dei testimoni. A tal fine, in considerazione anche dell'attuale dislocazione dei tribunali militari territoriali, le Commissioni hanno deliberato di proporre l'istituzione di una sezione a Napoli e di una sezione a Verona.

B) Per quanto concerne la disciplina processuale del giudizio di appello, le Commissioni non hanno ritenuto di seguire, pur apprezzandone l'importanza innovativa, le linee del progetto, secondo cui l'eventuale rinnovazione del dibattimento avrebbe dovuto aver luogo innanzi al primo giudice.

Tale sistema, a parte che costituirebbe un'ardita innovazione sul codice di procedura penale vigente (la quale, se mai, potrà essere ripresa in esame quando tale codice sarà sottoposto a rielaborazione), contrasta con l'esigenza di una certa sollecitudine dei processi militari, che è da tutti avvertita.

E, pertanto, si è delineato un sistema che si riporta integralmente alle norme che regolano il processo penale ordinario con le seguenti innovazioni, che sono già in parte accolte dal progetto di riforma del codice di procedura penale:

a) possibilità di presentazione di motivi aggiunti: che è anche riconosciuta, in corrispondenza alla generale aspettativa dei giuristi e dei pratici, nel progetto di riforma del processo penale comune;

b) estensione del diritto di appello per quanto concerne le formule di proscioglimento, comprendendosi, ai fini dell'appellabilità, il proscioglimento perché il fatto non costituisce reato o per non imputabilità;

c) facoltà dell'imputato di farsi rappresentare dal difensore.

IV. — Un ultimo problema si sono proposte le Commissioni, quello cioè di istituire una sezione specializzata della Corte di cassazione per i ricorsi avverso le decisioni emesse da tribunali militari.

Su questo punto si è delineata una seconda minoranza, rappresentata da alcuni deputati che avevano fin qui aderito alle proposte della maggioranza.

Contro l'istituzione di una sezione specializzata della Corte di Cassazione (che è parsa molto ardita) si è in sostanza obiettato che, trattandosi di una fase del giudizio di mera legalità, appare inspiegabile la partecipazione anche di elementi estranei alla magistratura di cassazione.

Alla maggioranza, invece, è parso che una giurisdizione speciale non possa sboccare, al termine dello sviluppo del processo, in un organo di giurisdizione ordinaria senza che si delinei il pericolo di un'insanabile frattura tra l'amministrazione della giustizia da parte del giudice speciale e l'amministrazione della giustizia da parte del giudice ordinario. Vero è che, quando si tratta di procedere solo all'interpretazione della legge, non vi è differenza fra giudice ordinario e giudice speciale; ma è pur vero che, anche mantenendo fermi i più rigorosi canoni di ermeneutica, non può negarsi che all'interpretazione di una norma può concorrere anche la particolare visione dell'ambiente in cui questa norma è chiamata ad operare e degli interessi che essa è chiamata a tutelare.

Nell'interpretazione di alcune norme giuridiche, soprattutto di norme speciali, sono chiamati talvolta ad intervenire concetti extragiuridici, particolari di talune istituzioni, alla determinazione dei quali possono più efficacemente collaborare coloro che più adeguatamente conoscono l'istituzione in cui detti concetti si elaborano ovvero assumono particolare fisionomia.

Non si tratta con ciò di porre una distinzione tra l'interpretazione della norma comune e l'interpretazione della norma speciale; bensì di riconoscere, pur nel quadro della unità delle regole di interpretazione del diritto, le insopprimibili sfumature distintive, alle quali è opportuno adattare l'organo giudiziario chiamato a compiere tale opera di interpretazione.

Non è da trascurare – proprio sotto tale profilo – che all'Assemblea Costituente l'onorevole Mortati si oppose alla riconduzione delle giurisdizioni speciali al vertice unitario della Cassazione proprio sulla base della necessità di mantenere la giurisdizione speciale integralmente autonoma; e che la stessa opposizione a tale autorevole opinione espressa da uno dei relatori del presente disegno di legge non poté non del tutto disconoscere il valore dell'opposta tesi. Sicché la proposta attuale di mantenere, in conformità all'articolo 111 della Costituzione, il controllo della Cassazione sulle decisioni dei tribunali militari, inquadrandolo però, mediante il congegno della sezione specializzata, nella necessità di far confluire nella composizione della sezione specializzata di Cassazione quelle esigenze della giurisdizione militare che possono prolungarsi fino al giudizio di Cassazione appare come un punto di intesa tra le due opposte esigenze delineatesi già all'Assemblea Costituente.

Quando, infine, si sarà considerato che la proposta sezione specializzata da una parte manterrà la prevalenza numerica dei magistrati ordinari e dall'altra sarà integrata dalla partecipazione di magistrati militari (anch'essi puri tecnici del diritto, come i magistrati ordinari), ogni ulteriore preoccupazione sarà superata. Questo disegno di legge, quindi, attuando per la prima volta nel seno del massimo organo giudiziario del nostro Paese lo esperimento della sezione specializzata, sarà degno di considerazione anche per questo suo profilo realisticamente innovatore.

V. — Nel presentare il disegno di legge alla Camera le Commissioni hanno ritenuto doveroso segnalare al Governo ed al Parlamento l'urgente necessità di riordinare la giustizia militare, specialmente sotto due profili:

a) presidenza tecnica del collegio (affidata cioè ad un magistrato militare);

b) garanzie di indipendenza dei giudici militari in osservanza del comma secondo articolo 108 della Costituzione.

Sotto il profilo sostanziale, infine, recenti, gravi incertezze o non tranquillizzanti soluzioni di problemi di giurisdizione, delineatisi nel campo giudiziario specialmente in tema di connessione, denunciano la necessità di rivedere il tema dei limiti della giurisdizione dei tribunali militari in relazione all'articolo 101 della Costituzione.

LEONE, *Relatore per la III Commissione.*

CARIGNANI, *Relatore per la V Commissione.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

—

ART. 1.

L'articolo 261 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari, sostituiti:

1°) al tribunale e al procuratore della Repubblica, rispettivamente, il tribunale militare e il procuratore militare della Repubblica;

2°) al segretario, il cancelliere ».

ART. 2.

L'articolo 348 del codice penale militare di pace, è sostituito dal seguente:

« Il procuratore militare della Repubblica può ricorrere al Tribunale supremo militare contro la sentenza del giudice istruttore che dichiara non doversi procedere, ovvero dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo.

« L'imputato può ricorrere al Tribunale supremo militare contro la sentenza del giudice istruttore, che dichiara non doversi procedere per insufficienza di prove, o per concessione del perdono giudiziale, o in applicazione dell'articolo 210, ovvero dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo.

« Il Tribunale supremo militare, in camera di consiglio, giudicando sulle requisitorie scritte del pubblico ministero, senza intervento dei difensori, decide sul ricorso con sentenza.

« Il procuratore generale militare della Repubblica può ricorrere per cassazione contro la sentenza del Tribunale supremo militare, che dichiara non doversi procedere.

« L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza del Tribunale supremo militare, che dichiara non doversi procedere per insufficienza di prove, o per concessione del perdono giudiziale, o in applicazione dell'articolo 210 ».

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

L'articolo 348 del Codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« ART. 348. (*Appello contro sentenze istruttorie di proscioglimento*). — Il procuratore militare della Repubblica può appellare contro la sentenza con la quale il giudice istruttore ha dichiarato la competenza di un tribunale militare di bordo, ovvero ha dichiarato non doversi procedere o di astenersi dal rinviare a giudizio a norma dell'articolo 210.

L'imputato può appellare contro la sentenza con la quale il giudice istruttore ha dichiarato di astenersi dal rinviare a giudizio a norma dell'articolo 210, ovvero di non doversi procedere perché si tratta di persona non imputabile oppure non punibile perché il fatto non costituisce reato o per un'altra ragione o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale.

Sull'appello decide il Tribunale supremo militare con sentenza ».

Dopo l'articolo 348 del Codice penale militare di pace sono aggiunti i seguenti articoli:

ART. 348-*bis*. (*Ricorso per cassazione contro sentenze istruttorie del Tribunale supremo militare*). — Il procuratore generale militare della Repubblica può ricorrere per cassazione contro la sentenza con la quale il Tribunale supremo militare ha dichiarato non doversi procedere.

L'imputato può ricorrere per cassazione contro la sentenza con la quale il Tribunale supremo militare ha dichiarato di astenersi dal rinviare a giudizio a norma dell'articolo

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 378 del codice penale militare di pace è soppresso.

ART. 4.

La seconda disposizione del terzo comma dell'articolo 385 del codice penale militare di pace, è sostituita dalla seguente:

« Contro questa ordinanza l'opponente può ricorrere per cassazione ».

ART. 5.

Le disposizioni del capo quarto del titolo quinto del libro terzo del codice penale militare di pace sono sostituite dalle seguenti:

CAPO IV.

DELLE IMPUGNAZIONI

SEZIONE I. — *Del ricorso al Tribunale supremo militare.*

ART. 387. (*Casi di ricorso*). — Il ricorso al Tribunale supremo militare, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può proporsi contro le sentenze pronunciate dai tribunali militari e indicate negli articoli seguenti.

Salvo che la legge disponga altrimenti, si osservano per il ricorso al Tribunale supremo militare le disposizioni del capo ottavo del titolo quarto del libro primo del codice di procedura penale.

ART. 388. (*Ricorso dell'imputato*). — L'imputato può ricorrere contro la sentenza di condanna.

210, ovvero non doversi procedere perché si tratta di persona non imputabile o non punibile perché il fatto non costituisce reato o per un'altra ragione, ovvero per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale.

Sul ricorso decide la Corte di cassazione.

ART. 348-*ter*. (*Decisioni in camera di consiglio*). — Il Tribunale supremo militare e la Corte di cassazione sulle impugnazioni previste negli articoli 348-*bis* e 348-*ter* giudicano in camera di consiglio, sulle requisitorie scritte del pubblico ministero, senza intervento di difensori.

Nei casi e nelle forme previsti dal codice di procedura penale il Tribunale supremo militare esercita le stesse funzioni della sezione istruttoria.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

CAPO IV.

DELLE IMPUGNAZIONI

SEZIONE I. — *Dell'appello al Tribunale supremo militare.*

ART. 387 (*Motivi e casi di appello*). — L'appello al Tribunale supremo militare è proposto nei termini e nei modi stabiliti nel capo ottavo del titolo quarto del libro primo del codice di procedura penale.

L'appello, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può proporsi contro le sentenze pronunciate dai tribunali militari e indicate negli articoli seguenti.

ART. 388 (*Appello dell'imputato*). — L'imputato può appellare contro:

1°) la sentenza di condanna;

Può ricorrere anche contro la sentenza con cui il giudice dichiara di astenersi dal pronunciare condanna a termine dell'articolo 210 e contro la sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale.

ART. 389. (*Ricorso del pubblico ministero*) — Il procuratore militare della Repubblica può ricorrere contro le sentenze di condanna o di proscioglimento pronunciate dal tribunale militare territoriale.

Il procuratore generale militare della Repubblica può ricorrere contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata dai tribunali militari territoriali e dai tribunali militari di bordo.

La dichiarazione di ricorso del procuratore generale militare della Repubblica contro la sentenza pronunciata da un tribunale militare di bordo è ricevuta dal cancelliere del tribunale militare territoriale, al quale, a seguito della sentenza, sono stati rimessi gli atti del procedimento, giusta le norme del regolamento giudiziario militare.

Il termine per la dichiarazione di ricorso del procuratore generale militare della Repubblica è di giorni trenta a decorrere da quello della pronuncia della sentenza, se si tratta di sentenza di un tribunale militare territoriale, e da quello della comunicazione dell'arrivo degli atti del procedimento al tribunale militare territoriale indicato nel comma precedente, se si tratta di sentenza di un tribunale militare di bordo.

Agli effetti del comma precedente, la comunicazione al procuratore generale militare della Repubblica deve essere compiuta dal cancelliere del tribunale militare territoriale entro tre giorni dall'arrivo degli atti e deve contenere l'indicazione del dispositivo della sentenza.

ART. 390. (*Cognizione del Tribunale supremo militare nel giudizio sul ricorso*). — Il ricorso tanto del pubblico ministero quanto dell'imputato attribuisce al Tribunale supremo militare la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, salva la disposizione dell'articolo 300. Entro questi limiti, quando ricorrente è il pubblico ministero, il Tribunale supremo militare:

1°) se il ricorso riguarda una sentenza di condanna, può dare al reato una diversa definizione anche più grave, mutare la specie o

2°) la sentenza con la quale il giudice ha dichiarato di astenersi dal pronunciare condanna a norma dell'articolo 210;

3°) la sentenza di proscioglimento perché si tratta di persona non imputabile o non punibile perché il fatto non costituisce reato o per un'altra ragione, ovvero per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale.

ART. 389. (*Appello del pubblico ministero*). — Il procuratore militare della Repubblica può appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento pronunciate dal tribunale militare territoriale.

Il procuratore generale militare della Repubblica può appellare contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata dai tribunali militari territoriali e dai tribunali militari di bordo.

La dichiarazione di appello del procuratore generale militare della Repubblica contro la sentenza pronunciata da un tribunale militare di bordo è ricevuta dal cancelliere del tribunale militare territoriale, al quale, a seguito della sentenza, sono stati rimessi gli atti del procedimento, giusta le norme del regolamento giudiziario militare.

Il termine per la dichiarazione di appello del procuratore generale militare della Repubblica è di giorni trenta a decorrere da quello della pronuncia della sentenza, se si tratta di sentenza di un tribunale militare territoriale, e da quello della comunicazione dell'arrivo degli atti del procedimento al tribunale militare territoriale indicato nel comma precedente, se si tratta di sentenza di un tribunale militare di bordo.

Agli effetti del comma precedente, la comunicazione al procuratore generale militare della Repubblica deve essere compiuta dal cancelliere del tribunale militare territoriale entro tre giorni dall'arrivo degli atti e deve contenere l'indicazione del dispositivo della sentenza.

Soppresso.

aumentare la quantità della pena, revocare benefici e applicare, quando occorre, le misure di sicurezza e ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

2°) se il ricorso riguarda una sentenza di proscioglimento, pronunciando condanna può applicare insieme con la pena gli altri provvedimenti menzionati nel numero 1;

3°) se il ricorso riguarda una sentenza di condanna ovvero una sentenza di proscioglimento, ove la confermi, può applicare, modificare od escludere, nei casi determinati dalla legge, le misure di sicurezza.

Quando ricorrente è soltanto l'imputato, il Tribunale supremo militare non può infliggere una pena più grave per specie o quantità, né revocare benefici, salva la facoltà di dare al reato una diversa definizione anche più grave.

ART. 391. (*Presentazione e sottoscrizione dei motivi di ricorso*). — I motivi di ricorso possono enunciarsi nello stesso atto della dichiarazione di ricorso; altrimenti devono presentarsi per iscritto, con atto sottoscritto da chi ha proposto il ricorso o dal difensore del ricorrente nel giudizio davanti al tribunale militare o da un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, cui sia stato conferito espresso incarico con la dichiarazione di ricorso ovvero con atto ricevuto successivamente dal cancelliere davanti al quale venne fatta la dichiarazione, o ricevuto o autenticato da notaio.

Soppresso.

Il termine per la presentazione dei motivi è di dieci giorni a decorrere da quello in cui venne eseguita la comunicazione o la notificazione preveduta dal secondo capoverso dell'articolo 151 del codice di procedura penale, salvo nel caso di ricorso del procuratore generale militare della Repubblica. In questo caso, la presentazione dei motivi deve essere fatta nel termine stabilito dal quarto comma dell'articolo 389 per la dichiarazione di ricorso.

I termini indicati nel comma precedente sono stabiliti a pena di decadenza.

Se i motivi sono stati presentati in termine, possono esserne aggiunti altri nel termine indicato dall'articolo 394. Il presidente del Tribunale supremo militare se ricorrono ragioni di urgenza, può, con provvedimento non soggetto ad impugnazione, ridurre il termine alla metà.

ART. 392. (*Trasmissione di atti conseguenti al ricorso*). — Scaduti i termini per l'adempimento di tutte le prescritte formalità, il cancelliere del tribunale militare trasmette senza ritardo alla cancelleria del Tribunale

Soppresso.

supremo militare tutti gli atti del procedimento, la copia della sentenza impugnata e la dichiarazione di ricorso con i motivi, i documenti e le memorie presentate.

ART. 393. (*Decisioni in Camera di consiglio*). — Quando è proposto da una parte o viene rilevata d'ufficio una causa d'inammissibilità del ricorso, la questione è decisa preliminarmente dal Tribunale supremo militare in camera di consiglio.

Soppresso.

L'ordinanza indicata nell'articolo 207 del codice di procedura penale è pronunciata, in ogni caso, dal Tribunale supremo militare in camera di consiglio.

Salvo quanto è stabilito nel capoverso dell'articolo 152 del codice di procedura penale, se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non poteva essere iniziata o non può essere proseguita e se per accertarla non è necessario procedere al dibattimento, il Tribunale supremo militare, in camera di consiglio, pronuncia sentenza con la quale annulla la sentenza impugnata, enunciandone la causa nel dispositivo e dispone l'immediata liberazione dell'imputato prosciolto che sia detenuto o soggetto ad altri vincoli della libertà personale.

Il Tribunale supremo militare delibera in camera di consiglio sulle requisitorie scritte del pubblico ministero, senza intervento dei difensori.

L'ordinanza e la sentenza indicate in questo articolo sono soggette al ricorso per cassazione da parte del procuratore generale militare della Repubblica.

ART. 394. (*Avviso al difensore*). — Se il ricorrente non nomina un difensore, per il procedimento davanti al Tribunale supremo militare, la nomina è fatta d'ufficio dal Presidente del Tribunale supremo militare appena avvenuto l'arrivo degli atti in cancelleria.

Soppresso.

Il cancelliere del Tribunale supremo militare avvisa il difensore che, durante il termine di venti giorni dalla notificazione dell'avviso, può esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti, estrarne copia e presentare nuovi documenti. Il cancelliere dà immediata comunicazione di questo avviso al procuratore generale militare della Repubblica, per gli effetti indicati nel quarto comma dell'articolo 391.

ART. 395. (*Fissazione dell'udienza e conseguenti provvedimenti*). — Decorso il termine stabilito dall'articolo precedente, il presidente del Tribunale supremo militare

Soppresso.

fissa con decreto l'udienza per la discussione e designa il relatore.

Il cancelliere comunica immediatamente gli atti al procuratore generale militare della Repubblica e notifica al difensore l'avviso del giorno e dell'ora stabiliti per l'udienza almeno quindici giorni prima.

ART. 396. (*Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio davanti al Tribunale supremo militare*). — Nel giudizio sul ricorso davanti al Tribunale supremo militare si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al giudizio davanti ai tribunali militari territoriali, se non sono incompatibili con le disposizioni di questo capo.

Soppresso.

ART. 397. (*Dibattimento davanti al Tribunale supremo militare*). — Dopo l'apertura del dibattimento il relatore fa la relazione dei fatti che hanno determinato il procedimento e dello svolgimento di questo.

Soppresso.

La lettura degli atti è limitata a quelli per i quali ne è riconosciuta la necessità ed è disposta dal presidente di ufficio ovvero a richiesta dei giudici o del pubblico ministero o ad istanza del difensore. Quando il presidente non intende aderire a tale richiesta o istanza, o sorge opposizione, il Tribunale supremo militare provvede con ordinanza.

L'imputato può intervenire soltanto per mezzo del suo difensore. Non sono ammessi l'esame di testimoni o l'intervento di periti o consulenti tecnici.

Non possono assumersi nuove prove né rinnovarsi in tutto o in parte l'assunzione già avvenuta nel giudizio davanti al tribunale militare, salva la facoltà preveduta dal secondo comma dell'articolo 399-*bis*.

Nella discussione parla per primo il rappresentante del ricorrente. Il difensore deve avere per ultimo la parola, se la domanda. Quando hanno proposto ricorso tanto il pubblico ministero quanto l'imputato o il suo difensore il pubblico ministero deve parlare prima del difensore.

ART. 398. (*Deliberazione e sentenza del Tribunale supremo militare*). — Per la deliberazione della sentenza del Tribunale supremo militare, si osservano le disposizioni dell'articolo 370, sostituito il consigliere relatore al giudice relatore.

Soppresso.

La sentenza è sottoscritta dal presidente, dal relatore e dal cancelliere. Il dispositivo è letto dal presidente, o da un giudice militare da esso delegato, in pubblica udienza.

ART. 399. (*Questioni di nullità*). — Se nel giudizio di primo grado si è verificata la nullità indicata nel secondo capoverso dell'articolo 445 del codice di procedura penale, il Tribunale supremo militare pronuncia sentenza con la quale, annullata la sentenza impugnata, ordina che gli atti siano trasmessi al procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare territoriale che ha pronunciato la sentenza annullata o al quale, se la sentenza è stata pronunciata da un tribunale militare di bordo, erano stati rimessi gli atti del procedimento, giusta le norme del regolamento giudiziario militare.

Il Tribunale supremo militare, se accerta alcuna delle nullità indicate nell'articolo 300, annulla la sentenza impugnata e rinvia il giudizio al tribunale militare territoriale designato come dal comma precedente.

Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate, il Tribunale supremo militare può, dichiarata la nullità, decidere in merito, se riconosce che il contenuto dell'atto nullo non è influente ai fini del giudizio. Se ritiene necessaria la rinnovazione degli atti nulli e tale rinnovazione importi la rinnovazione totale o parziale del dibattimento di primo grado, annulla la sentenza impugnata e rinvia il giudizio al tribunale militare territoriale designato come al primo comma.

ART. 399-*bis* (*Sentenza del Tribunale supremo militare*). — Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il Tribunale supremo militare, in seguito al dibattimento, pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza impugnata.

Se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, può, anche d'ufficio, ordinare la presentazione di nuovi documenti.

Se ritiene necessaria la rinnovazione totale o parziale del dibattimento di primo grado, l'esame anche su nuove circostanze dei testimoni del primo giudizio o la assunzione di nuove prove, annulla in tutto o in parte la sentenza impugnata e rinvia il giudizio al tribunale militare territoriale designato come al primo comma dell'articolo 399.

Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, il Tribunale supremo militare, se riconosce erronea tale dichiarazione, decide in merito; e se ritiene necessaria la rinnovazione del dibattimento, procede ai sensi del comma precedente.

Soppresso.

Soppresso.

ART. 399-*ter*. (*Giudizio di rinvio dopo annullamento*). — Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento.

L'imputato nel giudizio di rinvio può proporre nuovi mezzi di difesa anche se l'annullamento è stato pronunciato su impugnazione del pubblico ministero.

Non possono proporsi nel giudizio di rinvio nullità che si affermano incorse nei precedenti giudizi o nella istruzione.

Se fra più condannati con la medesima sentenza taluno non ha proposto impugnazione, l'annullamento pronunciato rispetto al ricorrente si estende di diritto agli altri, salvo che il motivo di annullamento concerna esclusivamente la persona che lo ha proposto.

Il giudice di rinvio giudica sui punti che furono oggetto dell'annullamento con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza fu annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge.

Nel giudizio di rinvio non possono far parte del tribunale i giudici che hanno deliberato la sentenza annullata.

ART. 399-*quater*. (*Impugnazione della sentenza di rinvio*). — La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata dinanzi al Tribunale supremo militare per gli stessi motivi e con gli stessi limiti stabiliti dagli articoli 387 a 399-*bis*, salvo il disposto del primo comma dell'articolo 399-*ter*.

SEZIONE II. — *Del ricorso per cassazione contro le sentenze del Tribunale supremo militare.*

ART. 400 (*Motivi e casi di ricorso*). — Il procuratore generale militare della Repubblica e l'imputato possono proporre ricorso

Soppresso.

Soppresso.

ART. 390. (*Rappresentanza dell'imputato nel giudizio di appello*). — Nel giudizio di appello innanzi al Tribunale supremo militare l'imputato può con mandato speciale farsi rappresentare dal suo difensore. Il giudice tuttavia ha facoltà di ordinarne la comparizione personale.

ART. 391. (*Motivi aggiunti*). — Se i motivi di appello sono stati presentati in tempo, possano esserne aggiunti altri non oltre il decimo giorno precedente a quello per il quale è fissato per la prima volta il dibattimento di appello.

ART. 392. (*Applicabilità delle norme del codice di procedura penale sull'appello*). — Nei procedimenti innanzi al Tribunale supremo militare si osservano le disposizioni del codice di procedura penale relative alle impugnazioni ed all'appello, in quanto sono applicabili.

SEZIONE II. — *Del ricorso per cassazione contro le sentenze del Tribunale supremo militare.*

ART. 400. (*Motivi e casi di ricorso*). — Il procuratore generale militare della Repubblica può ricorrere per cassazione contro ogni

per cassazione, entro i termini e nei modi stabiliti nel capo ottavo del titolo quarto del libro primo del codice di procedura penale per i motivi indicati nell'articolo 524 dello stesso codice contro le sentenze del Tribunale supremo militare.

Il ricorso può essere proposto anche contro le sentenze di annullamento parziale, limitatamente alla parte della sentenza del Tribunale militare che è stata confermata o riformata. In questo caso il procedimento di ricorso rimane sospeso fino a che non si sia deciso relativamente alla parte della sentenza del tribunale militare che è stata annullata dal Tribunale supremo militare ».

ART. 6.

L'articolo 424 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

Impugnazioni della sentenza istruttoria. — « Il procuratore generale militare della Repubblica può ricorrere al Tribunale supremo militare contro la sentenza del comandante, che dichiara non doversi procedere.

« L'imputato può ricorrere al Tribunale supremo militare contro la sentenza del comandante, che dichiara non doversi procedere per insufficienza di prove, o per concessione del perdono giudiziale, o in applicazione dell'articolo 210.

« Si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 348 ».

ART. 7.

L'articolo 430 del codice penale militare di pace è soppresso.

ART. 8.

All'articolo 286 del codice penale militare di guerra è aggiunto il seguente comma:

« Contro la sentenza del Comandante, che pronuncia sui risultati dell'istruzione, non è ammessa alcuna impugnazione ».

sentenza di condanna o di proscioglimento. L'imputato può ricorrere per cassazione contro:

1°) la sentenza di condanna;

2°) la sentenza con la quale il giudice ha dichiarato di astenersi dal pronunciare condanna a norma dell'articolo 210;

3°) la sentenza di proscioglimento perché si tratta di persona non imputabile o non punibile perché il fatto non costituisce reato o per un'altra ragione, ovvero per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale.

Il ricorso per cassazione può proporsi per i motivi indicati nell'articolo 524 del codice di procedura penale, nonché per inosservanza delle norme del Codice penale militare e di altre leggi penali militari stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza.

Se i motivi di ricorso sono stati presentati in tempo, possono esserne aggiunti altri non oltre il decimo giorno precedente a quello per il quale è fissata per la prima volta la discussione del ricorso.

ART. 6.

Sono abrogati gli articoli 393, 394, 395, 396, 397, 398 e 399 del Codice penale militare di pace e l'articolo 56 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

L'articolo 43 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (*Ordinamento giudiziario militare*) è sostituito dal seguente:

«ART. 43. (*Sede e composizione della Corte d'appello militare e delle Sezioni autonome*). — Il Tribunale supremo militare ha sede nella capitale.

Sono istituite due sezioni autonome del Tribunale supremo militare, una con sede in Verona e l'altra con sede in Napoli.

Il Tribunale supremo militare si compone di un presidente, ufficiale avente il grado di generale di corpo d'armata o equiparato, e di tredici giudici, dei quali sette ufficiali generali avente il grado di generale di brigata o equiparato, tre consiglieri di Stato e tre magistrati militari aventi il grado equiparato a quello di consigliere di Corte d'appello.

La sezione autonoma del Tribunale supremo militare si compone di un presidente, ufficiale avente il grado di generale di divisione o equiparato, e di otto giudici, dei quali cinque ufficiali generali aventi il grado di generale di brigata o equiparato e tre magistrati militari aventi il grado equiparato a quello di consigliere di Corte di appello.

I giudici militari del Tribunale supremo militare appartengono: tre all'Esercito, due alla Marina, uno all'Aeronautica, uno alla Guardia di finanza ed uno alle Forze armate di polizia.

I giudici militari della Sezione autonoma del Tribunale supremo militare appartengono: uno all'Esercito, uno alla Marina, uno all'Aeronautica, uno alla Guardia di finanza ed uno alle Forze armate di polizia.

I presidenti e i giudici militari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 10 e 11.

In caso di mancanza, assenza, incompatibilità o altro impedimento del presidente, ne esercita le funzioni l'ufficiale più anziano fra i generali di brigata o equiparati.

La circoscrizione territoriale del Tribunale supremo militare e delle sezioni autonome è stabilita dalla tabella annessa alla presente legge».

L'articolo 44 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, è sostituito dal seguente:

«ART. 44. (*Composizione del collegio giudicante*). — La Corte di appello militare e le Sezioni autonome giudicano con l'intervento del presidente e di quattro giudici, dei quali

due sono ufficiali e due magistrati militari, designati dal presidente.

Nei giudizi a carico di militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza o delle Forze Armate di polizia uno dei giudici militari deve appartenere alla forza armata alla quale appartiene l'imputato.

Si osservano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 15.

Per il giudizio a carico di ufficiali generali, il presidente e i giudici militari sono designati secondo le disposizioni dell'articolo 18 e successive modificazioni».

L'articolo 47 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 è sostituito dal seguente:

«ART. 47. (*Composizione dell'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale supremo militare e le sezioni autonome*). — L'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale supremo militare e presso le sezioni autonome si compone di un magistrato militare avente il grado di sostituto procuratore generale militare della Repubblica e di un magistrato militare avente il grado di procuratore militare della Repubblica.

A detto ufficio possono essere applicati temporaneamente uno o più magistrati militari aventi il grado di vice procuratore militare della Repubblica.

ART. 10.

All'articolo 400 del Codice penale militare di pace sono aggiunti i seguenti articoli:

ART. 400-*bis*. (*Sezione specializzata della Corte di cassazione*). — È istituita, per il giudizio sui ricorsi contro i provvedimenti dei giudici penali militari, una sezione della suprema Corte di cassazione, della quale, fanno parte, oltre ai magistrati di cassazione sei magistrati militari aventi il grado equiparato a quello di consigliere di cassazione.

La Sezione giudica con l'intervento di un presidente di sezione della Suprema Corte di cassazione, di tre consiglieri di cassazione e di tre magistrati militari.

ART. 400-*ter*. (*Composizione dell'ufficio del pubblico ministero presso la Sezione specializzata della Corte di cassazione*). — L'ufficio del pubblico ministero presso la Sezione specializzata della Suprema Corte di cassazione è composto del procuratore generale militare della Repubblica e di due sostituti procuratori generali militari della Repubblica.

ART. 11.

La dipendenza del personale degli uffici giudiziarî militari e le attribuzioni del Procuratore generale militare della Repubblica sono regolate dall'articolo 50 e prima parte dell'articolo 51, anche per quanto riguarda la Corte d'appello militare e le sezioni autonome e gli uffici del pubblico ministero presso di esse.

TABELLA RELATIVA ALLA SEDE ED ALLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE E DELLE SEZIONI DEL PREDETTO TRIBUNALE SUPREMO.

	Tribunale territoriale compresi nella giurisdizione del Tribunale supremo militare e delle sezioni del predetto tribunale supremo militare
Sede del Tribunale supremo militare:	
Roma	Roma – Cagliari (sezione autonoma del Tribunale militare di) – Firenze – La Spezia.
Sedi delle sezioni:	
Verona	Verona – Torino – Milano – Bologna. Padova – Verona.
Napoli	Napoli – Bari – Taranto – Palermo.